

eeeleeeleeeleelee

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504 Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria C.f. /P. Iva: 01409470802



Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento – redatto ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, in attuazione della normativa vigente in materia – si applica ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (da ora in poi, per brevità, definita "Università").

A tal fine, il presente regolamento individua e definisce, tra l'altro:

- a) le finalità dei Corsi di Dottorato di ricerca;
- b) l'accreditamento, l'istituzione e l'attivazione di Scuole di Dottorato e/o di ogni nuovo ciclo di corsi;
- c) le tematiche relative ai Corsi di Dottorato;
- d) le tipologie di trattamento economico applicabili ai dottorandi e le fonti di finanziamento loro disponibili;
- e) le altre norme generali relative ai programmi ed alle varie tipologie di partecipanti.

Articolo 2 - Finalità

- 1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni.
- 2. L'Ateneo persegue la finalità di cui al comma 1. del presente articolo anche attraverso l'attivazione di Corsi di Dottorato professionale e di dottorato in azienda.

Articolo 3 - Accreditamento

- 1. A norma del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013:
 - a) I Corsi di Dottorato sono attivati dall'Università previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere favorevole dell'ANVUR.

Il sistema di accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare il corso di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, secondo le modalità previste dalla normativa ministeriale di riferimento.

- b) L'Università può richiedere l'accreditamento per corsi da attivare come unico soggetto promotore oppure, ai sensi dell'art. 2 del D.M. richiamato:
 - in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del Corsi di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, ed Enti di ricerca

pubblici o privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

– in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, italiane e straniere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del Corso di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

	Articolo 4 - Istituzione ed attivazione dei Corsi di Dottorato		
1.	 L'istituzione nonché l'attivazione di un ciclo di corso di dottorato prevedono: un iter deliberativo interno all'Università; 		
	- un iter di accreditamento esterno secondo quanto previsto dal D.M. n. 45/2013.		
2. Per quanto attiene all'iter deliberativo interno, i Dottorati di Ricerca sono			
	Rettore con proprio decreto, su delibera del Consiglio Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:		
	a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti o dai Centri di		
	ricerca, previa verifica di adeguate risorse umane e finanziarie;		
	b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal Coordinatore, sentito il		
	Collegio del Dottorato e informata tempestivamente la struttura originariamente		
	proponente.		
3.	L'approvazione dei Corsi di Dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione		
	dei seguenti elementi:		
	a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo del Corso con gli obiettivi del progetto;		
	b) la presenza di un Collegio di Docenti, in servizio presso l'Università, con un		
	numero di componenti non inferiore a sette (salvo quanto previsto per i consorzi		
	e i dottorati internazionali), con documentata e qualificata produzione		
	scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso; per quanto attiene alla		
	composizione del Collegio dei Docenti, si specifica che, ai sensi dell'art. 5,		
	comma 2 del D.M. n. 45/2013, non si applica ai corsi attivati da istituti		
	universitari a ordinamento speciale quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera		
	a) dello stesso Decreto Ministeriale.		
4. Un Corso di Dottorato non può essere attivato con meno di tre posti con an			
	borsa di studio. Al riguardo deve essere inoltre garantita la disponibilità di un		
	numero congruo di borse complessive, anche con ricorso alla partecipazione		
	finanziaria di altri enti, pubblici o privati, che deve essere formalizzata tramite		
	apposite convenzioni o atti consortili su basi pluriennali. Il numero dei posti con		
	annessa borsa di studio è determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 45/2013, a norma del quale non si applica ai corsi attivati da istituti universitari a		
	ordinamento speciale quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) dello stesso		
Decreto Ministeriale.			
5.	L'accreditamento ministeriale iniziale (accreditamento esterno) è subordinato al		
	soddisfacimento di requisiti relativi a:		
	- numero minimo di componenti del collegio docenti e di qualifica (posizione		

accademica e risultati di ricerca di livello internazionale);

- numero medio di borse di studio calcolato sul totale dei dottorati e numero minimo di borse per singolo dottorato;
- disponibilità di congrui e stabili finanziamenti;
- disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche;
- formazione di tipo disciplinare ed interdisciplinare.

L'accreditamento ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui sopra da parte dell'ANVUR, svolta anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

A	Articolo 5 - Requisiti di idoneità delle sedi e modalità di istituzione dei Corsi di		
	Dottorato		
1.	Ai	fini dell'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca sono requisiti di idoneità	
	del	le sedi:	
	a)	l'esistenza di un congruo numero di professori e ricercatori in servizio e appartenenti all'area scientifica di riferimento del Corso;	
	b)	la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche da riservare al Corso di dottorato e all'attività di ricerca e di studio dei dottorandi;	
	c)	la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso e di un collegio di docenti e di tutori, in numero proporzionato ai dottorandi, con documentata produzione scientifica;	
	d)	la documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi il compimento di esperienze di studio e di ricerca in un contesto di attività lavorative;	
	e)	la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati.	
2.		la base dei predetti requisiti, il Rettore dell'Università istituisce i Corsi con	
	_	prio decreto avente ad oggetto le tematiche su cui si ritiene opportuno attivare i	
	_	detti Corsi, previo parere positivo dei requisiti di idoneità e delibera del Consiglio	
		cademico e del Consiglio di Amministrazione.	
3.		proposta di attivazione presentata dai Dipartimenti o dai Centri di ricerca deve	
	1	tenere:	
	a)	la denominazione del corso;	
	b)	le aree ed i settori scientifico-disciplinari;	
	c)	la struttura e le motivazioni di Convenzioni o Consorzi con altre Università (con un massimo di 4 compresa codesta sede amministrativa), Enti di ricerca pubblici o privati e imprese, siccome indicati all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento;	
	d)	le strutture utilizzate, anche nelle diverse sedi universitarie consorziate, concorrenti all'istituzione del corso e la definizione del Corpo docente e in particolare il Coordinatore;	
	e)	la durata del corso e il numero di posti per i quali si chiede l'attivazione;	
	f)	gli obiettivi e il percorso formativo, specificando l'eventuale previsione di periodi formativi all'estero, che non possono in nessun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga sul caso di dottorati istituiti a	

		seguito di accordi internazionali;	
		seguito di accordi internazionari,	
	g)	l'allegata lettera di impegno di soggetto pubblico o privato alla stipula di una	
		convenzione per l'attivazione delle borse di studio aggiuntive.	
4.	Il procedimento di Istituzione si perfeziona con il decreto del Rettore da trasmettere		
	al Ministero dell'Università entro trenta giorni dalla attivazione.		
5.	Le	Le proposte di attivazione dei cicli successivi al primo devono prevedere, per	
	cias	scun corso, gli stessi elementi informativi delle proposte di istituzione, con	
	evi	denziati i cambiamenti rispetto all'anno precedente.	

	Articolo 6 - Valutazione
1.	Il Nucleo di Valutazione Interna valuterà con periodicità costante la permanenza dei suddetti requisiti di idoneità.
2.	Ai fini della valutazione, il Collegio dei Docenti predispone una relazione annuale al Rettore e al Nucleo di Valutazione Interna sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obbiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.
3.	Tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Consiglio Accademico, è inviata dal Rettore al MIUR per la trasmissione agli Organi Nazionali preposti alla Valutazione degli Studi Universitari.

	Articolo 7 – Organi dei Corsi di Dottorato e loro funzioni
1.	Sono organi direttivi del corso: il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2.	Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, anche non confermati o a tempo determinato, in servizio presso le Università partecipanti. Nessun componente può far parte di più di un Collegio.
3.	La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella relativa proposta. Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei Docenti sono determinate dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto e agli organi competenti.
4.	In aggiunta ai componenti che contribuiscono al numero minimo di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) possono far parte del Collegio con parità di funzioni rispetto agli altri membri anche professori e ricercatori estranei all'Università e studiosi, italiani o stranieri, operanti presso strutture o enti di ricerca.
5.	Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato, approva le ammissioni agli anni successivi al primo - previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività, nonché in merito all'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alle tesi e alle eventuali relazioni dei supervisori, alla

	Commissione di valutazione finale.
6.	Il Collegio elegge tra i suoi componenti a tempo pieno, un Coordinatore, anche afferente ad una Università consorziata che dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito il Collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il Coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.
7.	Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.
8.	Qualora il Coordinatore debba assentarsi o sia impedito a svolgere le proprie funzioni per un periodo inferiore a sei mesi egli può nominare quale supplente un altro componente il Collegio dei Docenti. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è designato dal Collegio dei Docenti fra i professori a tempo pieno che fanno parte del Collegio stesso.
9.	Le decisioni del Collegio sono assunte con la presenza di almeno due terzi dei docenti ed a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 – Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato sono quelli di formare figure dotate di

1.

- alta qualificazione, fornire le competenze professionali necessarie per esercitare attività di ricerca in ambito sia pubblico che privato e per l'inserimento nelle amministrazioni pubbliche e nei settori produttivi.

 Pertanto tali obiettivi devono essere ampi, coerenti e motivati, in linea con gli orientamenti scientifici di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.

 In linea con gli obiettivi comunitari per l'incentivazione dei programmi di ricerca, nonché in aderenza alle previsioni della legge 240/2010, oltre che al citato D.M.
 - nonché in aderenza alle previsioni della legge 240/2010, oltre che al citato D.M. 45/2013, l'Università promuove l'istituzione di Dottorati innovativi, nelle formule di:
 - Dottorati professionali, il cui obiettivo sarà lo sviluppo di pratiche innovative in ambienti di produzione, orientato all'applicazione dei risultati della ricerca nel contesto professionale e lavorativo, attraverso l'acquisizione di conoscenze aventi matrici disciplinari molteplici;
 - Dottorati in azienda, orientati a verificare la preparazione dei dottorandi sugli effettivi fabbisogni delle imprese, anche attraverso il ruolo attivo rivestito dalle stesse lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

2. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

	Articolo 9 – Ammissione ai Corsi di Dottorato
1.	L'ammissione ai corsi è disciplinata da una selezione ad evidenza pubblica, indetta dal Rettore con proprio decreto ai sensi dell'articolo. 8 del D.M. 45/2013.
2.	Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea magistrale (o altro titolo italiano equiparato) oppure di titolo di studio straniero riconosciuto idoneo ai soli fini dell'ammissione al corso. Il titolo di studio deve essere conseguito entro il 31 ottobre dell'anno di inizio del corso. Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
3.	L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è accertata dalla Commissione Ammissioni, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4.	L'ammissione al Dottorato avviene previa selezione dei candidati, diretta ad accertare il possesso dei prerequisiti e la qualificazione del candidato valutata e graduata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando.
5.	La Commissione Ammissioni è tenuta a formulare una graduatoria di merito dei candidati. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

	Articolo 10 – Modalità di costituzione delle Commissioni Ammissioni		
1.	Le Commissioni di Ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate dal		
	Rettore sentito il Collegio dei Docenti e sono composte da almeno tre membri del Collegio stesso.		
2.	Nel caso di Dottorati in consorzio o in convenzione, le commissioni sono definite		
	secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.		

Articolo 11 – Immatricolazioni ai Corsi di Dottorato			
1.	I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato sono tenuti ad immatricolarsi o comunicare rinuncia all'immatricolazione nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di selezione.		
2.	Ai sensi della normativa vigente è vietata l'iscrizione contemporanea a più		

programmi formativi universitari, salvo sospensione da uno dei due corsi secondo quanto previsto dall'art. 13.5.

	Articolo 12 - Tipologie di trattamento economico		
1.	L'iscrizione a ciascun anno di corso può avvenire secondo una delle seguenti tipologie di trattamento economico:		
	a)	Con borsa di studio (per solo merito oppure per merito e condizione economico patrimoniale)	
	b)	Senza borsa e con pagamento di contributi universitari	
	c)	Senza borsa e con pagamento di contributi universitari ridotti (fino al 100%) per merito.	
2.	. In tutti i casi il dottorando è soggetto al pagamento delle tasse regionali stabilite dalla normativa.		
3.		mporto della borsa non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa isteriale e può essere coperto dall'Università oppure da Enti esterni.	
4.	ann	borsa è annuale (ed erogata in rate mensili posticipate) ed è rinnovata di anno in o a condizione che lo studente abbia soddisfatto i <i>requirements</i> per il passaggio anno successivo secondo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.	
5.		borsa di studio è soggetta alla trattenuta per il versamento dei contributi videnziali INPS (gestione separata) ai sensi di legge.	
6.	Pro (cal non	casi di attività di studio e ricerca all'estero autorizzati dal Coordinatore del gramma, l'importo della borsa è incrementato nella misura massima del 50% leolato sull'importo della borsa ministeriale) per un periodo complessivamente a superiore a 18 mesi.	
7.	son insi	quanto riguarda la riduzione dei contributi per merito, i requisiti da soddisfare o proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione eme a numero e importo borse per merito, importo dei contributi e numero ed porto massimo delle riduzioni (anche totali) dei contributi.	

	Articolo 13 – Carriera accademica dei dottorandi
1.	Il dottorato di ricerca comporta – ai sensi della normativa vigente – un impegno esclusivo e a tempo pieno; pertanto i dottorandi sono tenuti a partecipare alla vita
	accademica dell'Università e a tutte le attività formative previste dal piano studi
	(lezioni, seminari, ecc.), oltre che superare le prove di verifica del profitto stabilite
	per ciascun anno di corso dal Collegio dei Docenti.
	L'eventuale compatibilità con il tirocinio professionale è regolata dalle disposizioni
	normative.
2.	Alla fine di ogni anno (e prima dell'iscrizione all'anno successivo) il Collegio
	docenti verifica che lo studente abbia soddisfatto i requirements per l'ammissione
	all'anno successivo deliberati dal Collegio stesso e pubblicati sul sito
	dell'Università.
	L'esito può essere: Phd pass; MPhil pass (se previsto dal programma di dottorato);

	C 11	
	fail	
		studente che ottiene "PhD pass" può iscriversi all'anno successivo.
		studente che ottiene "MPhil pass" può, se lo desidera, richiedere il
		seguimento dell'MPhil.
		studente che ottiene "fail" è escluso dal corso (salvo che non abbia
		onomamente richiesto per iscritto di ritirarsi dal programma).
3.		n è possibile effettuare l'iscrizione all'anno successivo prima dell'esito della
		missione/non ammissione.
		caso di mancata ammissione all'anno accademico successivo, l'erogazione della
		sa di studio cessa subito dopo l'erogazione dell'ultima rata dell'ultimo anno di
4		olare iscrizione.
4.		Collegio dei Docenti può disporre in corso d'anno l'esclusione dal programma a
		nte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici.
		sclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della
		sa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in
5	cor	
5.		Collegio dei Docenti può disporre la sospensione nei seguenti casi: Iscrizione ad altri corsi:
	a)	Qualora lo studente sia iscritto ad un altro corso di studi, può essere iscritto al
		Corso di Dottorato previa sospensione dal corso precedente.
		Lo studente già iscritto al Corso di Dottorato può chiedere ed ottenere la
		sospensione per frequentare un altro corso di studio universitario (es. Scuola di
		specializzazione).
	b)	Oggettiva e documentata necessità:
		Lo studente può chiedere ed ottenere la sospensione in casi di oggettiva e
		documentata necessità (tra i quali ad es. studenti e studentesse per l'anno di
		nascita di ciascun figlio e studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a
		causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate).
	c)	Tirocinio professionale (se compatibile col dottorato):
		L'interruzione temporanea consiste in un "congelamento" di tutte le attività
		previste dal corso di dottorato e di tutti gli oneri e benefici economici connessi
		all'iscrizione.
		Le attività e i benefici economici riprendono al termine dell'interruzione per un
		periodo pari a quello dell'interruzione stessa.
6.	I do	ottorandi possono essere autorizzati dal Coordinatore del programma a:
	- sv	volgere periodi di studio e ricerca presso altre Università ed Istituzioni italiane o
	este	ere;
	- c	ompiere brevi trasferte connesse all'attività di studio e ricerca (ad esempio la
		tecipazione a convegni e seminari);
	- pa	artecipare a progetti di ricerca finanziati da enti esterni (es. Unione Europea);
	- a svolgere attività di teaching assistantship e research assistantiship nell'amb	
	del	l'Università secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa nazionale ed
	inte	erna.

1. Secondo quanto previsto dalla normativa, negli ultimi due anni di corso, a ciascun dottorando è assicurato – nei limiti delle risorse finanziarie deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione a favore della Scuola di Dottorato – un budget per l'attività di studio e ricerca in Italia ed all'estero adeguato alla tipologia di corso di dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa ministeriale.

Il Coordinatore autorizza sempre preventivamente le spese.

A seconda della tipologia di attività, l'Università sostiene direttamente la spesa per conto dello studente (es. acquisto biglietti per spese di viaggio) oppure rimborsa lo studente a piè di lista.

In ogni caso lo studente è tenuto a rispettare la policy di spesa adottata dall'Ateneo.

2. Tutti gli studenti di Dottorato possono svolgere (previa autorizzazione del Coordinatore del programma) limitata attività lavorativa interna all'Università remunerata ed in particolare attività di research assistantship e di teaching assistantship secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa nazionale ed interna.

Possono inoltre essere remunerati per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti esterni.

Articolo 15 – Tesi di Dottorato

- 1. Ciascun corso di dottorato definisce nei *Requirements* del corso i tempi, gli attori e le modalità di redazione della tesi.
- 2. Lo studente sceglie il proprio advisor e comincia a lavorare al progetto di ricerca per la tesi orientativamente a metà del corso di studi.

L'advisor può individuare un co-advisor, anche esterno all'Università.

- La tesi può essere eventualmente redatta in co-tutela (ai fini del conseguimento del doppio titolo): in questo caso è previsto un advisor dell'università madre ed un advisor di una università estera; è necessario che sia stata stipulata preventivamente una convenzione ad hoc per il singolo dottorando sottoscritta dal Rettore con l'università estera.
- 3. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Possono essere previste due sessioni di esami finali. La prima da concludersi entro il 31 luglio. La seconda da concludersi entro il 15 dicembre. La redazione finale della tesi, su supporto informatico, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere consegnata all'ufficio amministrativo preposto entro il 15 dicembre per la prima sessione di prova ed entro il 15 maggio per la seconda sessione.
- 4. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato oltre il termine della durata regolare del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire di proroghe deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima delle scadenze di cui al precedente comma. Il Coordinatore, acquisito il parere del Collegio dei Docenti, dà tempestiva notizia delle proroghe al Settore Dottorato di Ricerca. L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato;

tra le motivazioni è ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla qualità dei risultati prevedibili.

Articolo 16 – Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca A partire dal 1 novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure 1. per la designazione e la nomina delle Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Le Commissioni restano validamente in funzione per le due sessioni di prove di cui al precedente articolo 15, comma 3. 2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. 3. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra 4. una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei Docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si 5. procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei Docenti, 6. ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

Articolo 17 – Esame finale e conseguimento del titolo			
1.	Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale.		
	L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il mancato superamento della		
	prima prova comporta una proroga automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio,		
	tenuto conto della data della prova.		
2.	Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che		
	assicurino una idonea valutazione dei candidati e la trasparenza degli atti. A		
	conclusione dei lavori la Commissione è tenuta ad inviare immediatamente al		
	Settore Dottorato tutta la documentazione relativa all'esame, per consentire al Settore		
	stesso l'avvio delle procedure connesse.		
3.	Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati,		
	l'Università ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo,		
	l'Università medesima cura il deposito della tesi finale ai sensi della normativa		
	vigente.		

Articolo 18 – Dottorati in consorzio e in convenzione

1. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università anche mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri ed imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

In tali casi le modalità di ammissione e le modalità di rilascio del titolo sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 19 - MPhil

- 1. I corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil. Master of Philosophy", possono essere istituiti su proposta del Coordinatore del Dottorato di Ricerca con attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a circa 1.500 ore.
 - Nel caso del M.Phil. Master of Philosophy il Direttore del Master universitario coincide con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.
- 2. Possono essere ammessi a tale Master gli studenti già iscritti al relativo dottorato di ricerca e gli "special student" che:
 - abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso;
 - abbiano conseguito, al termine dell'anno di corso, una valutazione con esito "MPhil pass";
 - abbiano presentato domanda di rinuncia al PhD chiedendo il rilascio dell'MPhil.
- 3. La richiesta di conseguimento del titolo di MPhil può essere presentata da parte degli studenti iscritti a qualsiasi anno di corso di dottorato prima dell'iscrizione all'anno successivo (con riconoscimento delle sole attività formative del primo anno)
- 4. La votazione finale dell'MPhil è data dalla media dei voti degli esami di primo anno ponderata rispetto ai crediti cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di 5/110 come valutazione del lavoro svolto durante gli anni successivi al primo eventualmente frequentati. In ogni caso la votazione massima conseguibile è pari a 100/110.

Articolo 20 – Special student

- 1. Gli *special student* sono studenti che:
 - per motivi validi e giustificabili non hanno fatto in tempo a partecipare alla selezione indetta per il ciclo di riferimento ma hanno un ottimo profilo;
 - hanno partecipato al bando di un'altra università, sono stati ammessi, in corso d'anno si accorgono che il programma scelto non è loro adatto e hanno un ottimo profilo (Non è in ogni caso possibile ammettere come special students studenti che abbiano partecipato al bando, ma che non siano stati ammessi al dottorato).
- 2. Gli special student sono gestiti come segue:

caso possibile solo per i dottorati che prevedono il rilascio di MPhil:

se lo studente non è iscritto ad alcun dottorato presso un'altra università, inizialmente viene iscritto presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" all'MPhil.

Se lo studente non ha profilo tale da essere successivamente ammesso al dottorato, può conseguire semplicemente l'MPhil.

Se lo studente è di elevato profilo, può partecipare al bando dell'anno successivo: se supera le selezioni, viene inizialmente ammesso al primo anno; dopo l'ammissione – se supera il general exam – viene "iscritto direttamente al 2° anno del dottorato e, solo a partire da tale anno, può ricevere la borsa per il numero di anni pari alla durata normale residua del ciclo di dottorato cui è iscritto.

caso possibile per tutti i dottorati:

se lo studente è iscritto ad un dottorato presso un'altra università (es. a.a. x), partecipa al bando dell'Università per l'a.a. successivo (a.a. x+1) pur iniziando a frequentare le lezioni nell'a.a. x anche se non iscritto. Se supera le selezioni, è inizialmente ammesso al primo anno; dopo l'ammissione – se supera il general exam – viene iscritto direttamente al 2° anno del dottorato e, solo a partire da tale anno, può ricevere la borsa alle stesse condizioni di cui al punto precedente.

Gli studenti possono essere ammessi solo fino al secondo anno, non possono essere effettuate ammissioni al terzo anno.

3. Gli special students sono tenuti a pagare tasse e contributi universitari per un importo coincidente con la tariffa pagata da coloro che non hanno la borsa per il dottorato.

	Articolo 21 – Visiting student			
1.	I vi	siting student si dividono in due categorie:		
	a)	outgoing: studenti iscritti ai Dottorati dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" che vanno a studiare /fare ricerca per un certo periodo all'estero Durante il periodo di soggiorno all'estero lo studente ottiene una maggiorazione fino ad un massimo del 50% della Borsa ministeriale e per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Una eventuale remunerazione percepita all'estero dal visiting student non impedisce il percepimento della borsa di studio (solo le borse di studio non sono cumulabili fra loro). Non è fissato a priori un limite massimo di esami superabili all'estero. Il Coordinatore di PhD valuta se riconoscere eventuali esami superati all'estero dai propri studenti (e quanti).		
	b)	incoming: studenti iscritti ai Corsi di Dottorato presso altre università che vengono a studiare presso l'Università, solo per frequentare la didattica o anche per sostenere i relativi esami. I visiting student, ammessi secondo le procedure definite in sede di programmazione annuale, possono essere iscritti a qualsiasi anno di corso presso il Phd di provenienza (anche il primo). E' cura del Coordinatore del Dottorato stabilire, in base al curriculum dello studente, se lo studente ha una preparazione adeguata per la frequenza dei corsi.		

Il periodo massimo di permanenza presso l'Università è pari a 2 semestri per i Dottorati di durata triennale e a 3 semestri per i Dottorati di durata quadriennale, anche non consecutivi.

Il visiting student può superare presso l'Università fino a 6 esami (in totale) per i Dottorati di durata triennale e fino a 9 esami (in totale) per quelli di durata quadriennale.

Ai visiting student (sia provenienti da università italiane che straniere) può essere rilasciato un attestato firmato dal Coordinatore del Dottorato nel quale si elencano gli insegnamenti frequentati ed i relativi voti a condizione che esista documentazione formale che dimostra che il Coordinatore dell'università "altra" sta inviando presso l'Università un proprio studente per un certo periodo e che il Coordinatore del Dottorato sia disponibile ad accogliere tale studente come visiting student.

- I visiting students incoming pagano fees stabilite dal Consiglio di Amministrazione:
- registration fee per semestre
- course fee per ogni insegnamento che si intende frequentare e/o del quale si intende affrontare l'esame.

Articolo 22 – Uditori

- 1. Gli uditori sono soggetti esterni "non studenti" (tipicamente che lavorano in altre istituzioni) che desiderano frequentare alcuni insegnamenti dei Corsi di Dottorato per ampliare le proprie conoscenze.
- 2. L'uditore può essere ammesso a frequentare le lezioni per un massimo di 3 insegnamenti; eventuali limitate eccezioni devono essere valutate dal Coordinatore del Dottorato in accordo con il Responsabile individuato presso l'Istituzione di provenienza dell'uditore.

Gli uditori possono, se interessati, superare anche i relativi esami (in questo caso il soggetto risulta iscritto ad uno o più "corsi singoli").

Gli uditori sono tenuti al pagamento di fees articolate in una quota fissa indipendente dal numero di esami e una quota variabile in funzione del numero delle ore di lezione, in analogia a quanto praticato per i corsi singoli dei corsi di laurea triennali, biennali e master universitari)

Articolo 23 – Scuole di Dottorato

1. Istituzione.

Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, possono essere istituite Scuole di Dottorato. Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di Dottorato afferenti alle stesse.

Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni, Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Aziende. All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti. Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere approvate dal Consiglio Accademico.

2. Organi.

Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola il Segretario della Scuola il Consiglio Direttivo della Scuola

- 3. Direttore della Scuola.
 - Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi. L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.
- 4. Consiglio Direttivo della Scuola.
 - Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola. Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:
 - elegge il Direttore;
 - individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
 - favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
 - promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
 - individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli Corsi;
 - promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Aziende;
 - nel rispetto del potere decisionale dell'Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
 - approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

Il Consiglio delibera:

- a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
- a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
- con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento, posti e borse dei singoli corsi e curricula.

Articolo 24 – Norme di comportamento

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del

- proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

 Il Rettore e il Consiglio Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli
- 2. Il Rettore e il Consiglio Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge (art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 convertito con L. 2 gennaio 1936, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3. Le sanzioni che possono applicarsi salva ogni diversa previsione legislativa sono le seguenti:
 - a) ammonizione
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni
 - d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.
 - La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università non può superare tre anni. La sanzione di cui alla lettera a) viene fatta verbalmente dal Rettore, o suo delegato, sentito lo studente.
- 4. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*, *c e d*) compete al Consiglio Accademico, in seguito a relazione del Rettore. Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore, attraverso la comunicazione allo studente.
 - Non essendo istituito il Senato Accademico, i provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
 - Il Rettore, al fine di procedere all'istruttoria finalizzata a presentare proposte in ordine ai provvedimenti disciplinari da adottare, può avvalersi di una Commissione appositamente nominata. Tale Commissione, se istituita, si attiverà su iniziativa del responsabile del procedimento istruttorio e svolgerà compiti istruttori predisponendo le proposte di provvedimenti in merito.
- 5. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.
 - Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.
- 6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera accademica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo e nei documenti di ricognizione della carriera.

Articolo 25 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato